12 agosto 2020

Modifica dell'ordinanza sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO)

Spiegazioni

1. Situazione iniziale

La revisione parziale della legge federale del 12 giugno 1959¹ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) e l'attuazione della mozione Müller 14.3590 «Diritto di riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile» rendono necessari adeguamenti dell'ordinanza del 30 agosto 1995² sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO).

2. Punti essenziali del progetto

La presente revisione parziale dell'OTEO riguarda principalmente l'attuazione della mozione Müller 14.3590 nonché adeguamenti formali necessari a seguito della revisione parziale della LTEO. Gli adeguamenti richiedono la soppressione delle disposizioni dell'ordinanza il cui contenuto è disciplinato a livello di legge.

Il progetto prevede inoltre l'abrogazione dell'articolo 49 OTEO che precisa il rifiuto del rilascio del passaporto e il blocco dei documenti. Questo articolo nonché il corrispondente passaggio dell'articolo 35 capoverso 1 della legge sono stati stralciati perché violano il Patto internazionale del 16 dicembre 1966³ relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II).

Le altre modifiche riguardano le disposizioni dell'ordinanza che mirano a creare le condizioni quadro per attuare la mozione 14.3590. Con la revisione della legge federale del 4 ottobre 2002⁴ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) è stato chiesto di togliere di ruolo la mozione⁵. Il progetto stabilisce che nel calcolo della riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare sono computati anche i giorni di servizio di protezione civile prestati prima dell'inizio dell'assoggettamento alla tassa. Inoltre, è possibile riportare all'anno successivo i giorni di servizio di protezione civile prestati in eccesso, ossia quelli che superano i 25 giorni per anno di assoggettamento. Oltre a ciò, i sottoufficiali supe-

¹ RS **661**

² RS **661.1**

³ RS **0.103.2**

⁴ RS **520.1**

⁵ FF **2019** 477

riori e gli ufficiali del servizio di protezione ricevono il rimborso di una parte o della totalità della tassa d'esenzione per i giorni di servizio di protezione civile prestati dopo il termine dell'obbligo di assoggettamento (durato 11 anni). Nel quadro dei dibattiti concernenti la revisione totale della LPPC (18.085), il Parlamento ha deciso di togliere di ruolo la mozione 14.3590 solo dopo l'entrata in vigore della revisione dell'OTEO (CN 14.6.2019; CS 9.9.2019). Ha motivato la sua decisione con il fatto che solo tale revisione avrebbe garantito l'attuazione della mozione. Dopo l'entrata in vigore del presente progetto, occorrerà quindi proporre al Parlamento di togliere di ruolo la mozione 14.3590.

La modifica dell'OTEO dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2021, contestualmente alla revisione della LPPC.

3. Commento ai singoli articoli

Art. 4

Viene unicamente precisato il rinvio all'articolo 4a capoverso 2 della legge. Nell'articolo vigente esso si limitava ad indicare l'articolo 4a in generale.

Art. 5

Sono stati adeguati i rinvii alla legge federale del 3 febbraio 1995⁶ sull'esercito e sull'amministrazione militare (legge militare, LM) e alla nuova ordinanza del 29 marzo 2017⁷ sulle strutture dell'esercito (OStrE). Questo articolo stabilisce a quali condizioni i militari non incorporati in una formazione sono assoggettati alla tassa. Finora, per valutare l'assoggettamento alla tassa di questi militari, è sempre stato operato un confronto con gli obbligati al servizio di uguale età. Con il nuovo arruolamento flessibile, la scuola reclute può essere assolta tra il 19° e il 25° anno di età. Di conseguenza non è più possibile effettuare questo confronto. Pertanto viene stabilito che i militari non incorporati in una formazione sono assoggettati alla tassa ogni anno, a meno che non abbiano adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. A seguito dell'ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs), l'esercito non dispone più di fondi per la gestione del personale; per questa ragione, in rari casi possono prodursi assoggettamenti ingiustificati. Questi casi eccezionali sono disciplinati in via definitiva tra il Comando Istruzione e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Art. 5a

Capoverso 1: la revisione totale della LPPC richiede una modifica del rinvio. I giorni di servizio prestati e computabili nel calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare sono ora precisati nell'articolo 41 LPPC.

Capoverso 2: la mozione Müller 14.3590 trasmessa al Parlamento chiede che, nel calcolo della riduzione della tassa d'esenzione, le persone tenute a prestare servizio di protezione civile abbiano diritto al computo di tutti i giorni di servizio prestati. Nel quadro della revisione della LPPC, l'obbligo di prestare servizio di protezione civile di tutti gradi di truppa e dei sottufficiali è stato ridotto da 20 a 12 anni (cfr. art. 13 cpv. 1 LPPC vigente e art. 31 cpv. 2 nuova LPPC). Tuttavia, l'assoggettamento alla tassa dura soltanto 11 anni. La problematica della diversa durata dell'obbligo di assoggettamento è stata risolta facendo iniziare l'assoggettamento alla tassa delle persone tenute a prestare servizio di protezione soltanto nell'anno successivo a quello in cui hanno iniziato la formazione di base nell'ambito del servizio di protezione civile (cfr. art. 3 cpv. 3 LTEO). Affinché i giorni di servizio di protezione civile prestati nel corso della formazione di base e del reclutamento non vadano persi, il capoverso 2 disciplina il rispettivo computo.

7 RS **513.11**

⁶ RS **510.10**

Capoverso 3: questo capoverso disciplina la procedura da seguire per i giorni di servizio prestati in eccesso secondo il capoverso 1 (più di 25 giorni di servizio prestati). Permettendo di riportare i giorni di servizio di protezione civile all'anno successivo, si garantisce che tutti i giorni di servizio prestati siano computati nel calcolo della tassa d'esenzione.

Art. 8

L'ordinanza è adeguata alla legge riveduta (cfr. art. 26 cpv. 3 LTEO). Dato che per tutti gli assoggettati alla tassa, la tassazione è effettuata sulla base del reddito netto determinato ai fini dell'imposta federale diretta e non sulla base delle imposte cantonali, il capoverso 2 dell'articolo 8 della vecchia OTEO è superfluo. Il vigente capoverso 3 diviene il capoverso 2. Quest'ultimo rinvia soltanto al capoverso 1.

Art. 10

Quest'articolo è abrogato perché l'oggetto della tassa d'esenzione è definito esaustivamente già nell'articolo 11 LTEO, secondo cui la base di calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare corrisponde al reddito netto determinato ai fini dell'imposta federale diretta (cfr. art. 25 segg. della legge federale del 14.12.1990² sull'imposta federale diretta [LIFD]). Sono compresi anche i redditi straordinari, come gli utili in capitale secondo l'articolo 18 capoverso 2 LIFD, le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti, le vincite di oltre un milione di franchi da giochi di grande estensione e le vincite di oltre 1000 franchi da lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite nonché gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività o per il mancato esercizio di un diritto.

Art. 15

L'assistenza fra le autorità (assistenza amministrativa) è disciplinata in dettaglio nella legge e comprende ora anche gli uffici cantonali e comunali preposti all'assistenza sociale (art. 24 cpv. 2 lett. I LTEO). La disposizione dell'ordinanza relativa alla mutua assistenza può pertanto essere abrogata.

Art. 17

Capoverso 4: oggigiorno il registro è aggiornato mediante interfacce elettroniche. Questo metodo è molto più semplice ed efficiente dell'aggiornamento manuale effettuato in precedenza. È pertanto ragionevole ridurre l'intervallo da tre a un anno. Gli aggiornamenti più frequenti permettono di migliorare sensibilmente la qualità dei dati.

Art. 32

Capoverso 1: le comunicazioni, le ingiunzioni e le decisioni destinate agli assoggettati possono essere trasmesse anche ai loro rappresentanti. Questa aggiunta permette di rendere più trasparente la prassi vigente già da tempo. L'adeguamento è effettuato in conformità con l'articolo 34 capoverso 2 lettera c, secondo cui anche i rappresentanti sono legittimati a proporre reclamo.

Art. 33

Rubrica e capoverso 1: le decisioni di riduzione dalla tassa non sono più pronunciate per più anni. Per questo motivo la relativa parte deve essere abrogata, analogamente all'articolo 29 capoverso 1 e articolo 30 capoverso 1 della vecchia LTEO (cfr. i pertinenti commenti nel messaggio del 6 9.2017 concernente la modifica della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, FF **2017** 5277).

Art. 45

L'importo è raddoppiato analogamente alle prescrizioni in ambito di imposta federale diretta. Le spese sostenute dai Cantoni per riscuotere le tasse inferiori a 20 franchi superano il ricavo.

Art. 49

Il rifiuto del rilascio del passaporto e il blocco dei documenti in caso di mancato pagamento di una tassa scaduta sono stati considerati come un provvedimento di garanzia che pregiudica in maniera sproporzionata gli interessi personali dell'assoggettato. Secondo la dottrina prevalente, questo provvedimento è incompatibile con il diritto alla libertà di movimento sancito nel diritto internazionale (cfr. art. 12 Patto ONU II⁸). La disposizione dell'articolo 35 capoverso 1 LTEO è stata pertanto abrogata in occasione della revisione parziale del 16 marzo 2018. Di conseguenza vanno abrogate anche le relative disposizioni di esecuzione.

Art. 50

Capoverso 2: il blocco dei documenti e il rifiuto del rilascio del passaporto sono stati giudicati sproporzionati e pertanto sono stati abrogati nella legge. Per contro, permane il provvedimento di garanzia «blocco del congedo per l'estero», emesso in caso di mancato pagamento della tassa d'esenzione. Di conseguenza, occorre stralciare il rinvio all'articolo 49 capoverso 2 lettere a e b, e riformulare le tre fattispecie che determinano il differimento del congedo per l'estero.

Art. 52

La prassi in materia di riscossione della tassa d'esenzione prevede non soltanto la dilazione e il condono della tassa, bensì anche la possibilità del pagamento rateale. La rubrica e il capoverso 4 sono stati pertanto completati in questo senso.

Titolo prima dell'art. 54

Dall'introduzione di Esercito XXI (2004) non è più possibile recuperare il servizio. Questo significa che tutti i giorni di servizio devono essere prestati nel quadro dell'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. Di conseguenza occorre adeguare il titolo prima dell'articolo 54.

Art. 54

Capoverso 2: il presente capoverso precisa che, in linea di principio, le persone che prestano servizio militare o servizio civile non devono presentare alcuna richiesta per il rimborso della tassa pagata. Le autorità cantonali della tassa ricevono una comunicazione automatica dal sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) quando una persona ha adempiuto il totale obbligatorio dei giorni di servizio. Sulla base di tale comunicazione, le autorità cantonali contattano le persone interessate, invitandole per scritto a inviare il libretto di servizio e a indicare un indirizzo di pagamento. Le condizioni di rimborso sono esaminate; se è giustificato, il rimborso viene effettuato. Per ogni rimborso è emanata una decisione, ciò significa che per ogni decisione può essere interposto ricorso. Il motivo è semplice: esistono anche decisioni negative.

Capoverso 5: il fatto di limitare le possibilità di compensazione ai crediti in sospeso nell'ambito della tassa d'esenzione, stabilisce chiaramente che è esclusa una compensazione con ulteriori crediti del Cantone, provenienti da altri settori. La limitata possibilità di compensazione degli enti pubblici si spiega con il fatto che per adempiere il proprio obbligo militare, la persona tenuta a prestare servizio ha fornito una prestazione in denaro (tassa d'esenzione), che è servita da pegno. La tassa d'esenzione era intesa a sollecitare l'assoggettato ad adempiere il totale obbligatorio dei giorni di servizio. Pertanto, la funzione di garanzia non deve essere estesa a svantaggio dell'assoggettato all'obbligo di prestare servizio, ma limitata alla tassa d'esenzione.

Art. 54a

Capoversi 1-3: la mozione Müller chiede che tutti i giorni di servizio di protezione civile prestati siano computati nel calcolo della tassa d'esenzione. Dato che per i quadri superiori della

4/5

⁸ RS **0.103.2**

protezione civile l'obbligo di prestare servizio dura fino al 40° anno di età e l'assoggettamento alla tassa termina prima (cfr. art. 3 LTEO), occorre garantire che vengano riconosciuti anche i giorni di servizio di protezione civile prestati dopo il termine dell'obbligo di assoggettamento ordinario di 11 anni. Il rimborso pro rata è un metodo adatto per raggiungere questo obiettivo. Per non dover pagare nessuna delle complessive 11 tasse, deve essere prestato un totale di 275 giorni di servizio di protezione civile (art. 3 cpv. 3 LTEO in combinato disposto con art. 5a OTEO). Pertanto, nel quadro del rimborso pro rata, per ogni giorno di servizio prestato viene rimborsata una duecentosettantacinquesima parte. Sono ammessi come attestato dei giorni di servizio prestati il libretto di servizio o i conteggi dell'indennità di perdita di guadagno.

Capoverso 4: il rinvio a queste disposizioni di legge e di ordinanza garantisce che, nei casi indicati al capoverso 1, il rimborso sia effettuato secondo la stessa procedura e sia legato agli stessi diritti come per il rimborso ordinario a chi ha prestato servizio militare o civile.

Capoverso 5: dal 2017 la gestione del personale della protezione civile è effettuata mediante il sistema di gestione del personale della protezione civile (PISA PCi). Anche le autorità cantonali della tassa hanno accesso a PISA PCi. In analogia all'articolo 54 capoverso 2, questo capoverso precisa che gli aventi diritto non devono presentare alcuna richiesta per ottenere un rimborso.

Art. 57a

Le disposizioni transitorie sono intese a delimitare chiaramente nel tempo il diritto ai rimborsi che si basa sul nuovo computo delle giornate di reclutamento e sul riporto dei giorni di servizio prestati in eccesso in un anno.

4. Ripercussioni finanziarie ed economiche

Le modifiche dell'ordinanza riguardano soprattutto le disposizioni di esecuzione relative alle disposizioni di legge. In tal modo l'esecuzione della legge è resa più trasparente e le autorità d'esecuzione hanno a disposizione uno strumento per la tassazione al passo coi tempi. Le nuove disposizioni dell'ordinanza e quelle modificate non hanno pertanto nessuna ripercussione sull'economia e sulle finanze federali che non sia correlata all'attuazione della relativa legge (cfr. messaggio del Consiglio federale del 6.9 2017⁹ concernente la modifica della LTEO). I costi per l'attuazione della mozione Muller (14.3590), sono stati precisati nel messaggio concernente la revisione totale della LPPC (cfr. FF **2019** 477).

5. Attuazione

Con la revisione parziale dell'ordinanza, i Cantoni responsabili dell'attuazione non devono assumere più personale nei loro uffici competenti per la riscossione della tassa, né sostenere costi finanziari supplementari. Si prevede di porre in vigore la modifica dell'OTEO contestualmente alla revisione della LPPC. Quest'ultima entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2021. L'AFC ha informato le amministrazioni cantonali responsabili della tassa d'esenzione dall'obbligo militare in merito alla modifica dell'ordinanza in occasione delle quattro conferenze regionali annuali. Le amministrazioni si sono dichiarate d'accordo con le modifiche.

-

⁹ FF **2017** 5277